



PARTE SPECIALE "E"

MARKET ABUSE

INDICE
PARTE SPECIALE "E"

E.1 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DI MARKET ABUSE (art. 25- <i>sexies</i> del Decreto e art. 187- <i>quinquies</i> del TUF)	Pag.4
E.1.1 LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	Pag.9
E.2 AREE A RISCHIO	Pag. 12
E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE-PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	Pag. 13
E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	Pag. 14
E.4.1 Principi procedurali	Pag. 14
E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	Pag. 17

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "E".

E.1 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DI MARKET ABUSE (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF)

La presente Parte Speciale "E" si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I - *Bis* - rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" -, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF.

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies del Decreto, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote (cioè circa un milione e mezzo di euro). Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-sexies del Decreto con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti:

- ***Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)***

La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averle apprese nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica (cd. *insider primari*):

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea) utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);
- c) raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra: cd. *criminal insider* (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive* e la utilizzi a scopi speculativi).

- ***Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)***

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. aggio taggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea) (c.d. aggio taggio manipolativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di

comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Sulla portata di tale reato per le società non quotate con riferimento al reato di aggio (art. 2637 cod. civ.) e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, vedi anche quanto riportato nella Parte Speciale "B".

La Legge Comunitaria 2004, ha introdotto il sistema del cd. "doppio binario" per cui, alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato descritte possono sommarsi ipotesi di illecito amministrativo per gli stessi reati previste dalla Parte V, Titolo I - *Bis*, capo III del TUF agli artt. 187 *bis* e 187 *ter*.

Le prime sono accertate e sanzionate dalla magistratura penale, le seconde direttamente ed autonomamente dalla Consob.

L'Ente con riferimento a tali ipotesi di illecito amministrativo ed in aggiunta alla responsabilità personale di chi ha compiuto l'illecito, potrà essere dichiarato responsabile in virtù di quanto previsto all'art. 187-*quinqies* TUF per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Le definizioni degli illeciti amministrativi relativi all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato riprendono quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali ma hanno una portata più ampia ed inoltre se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

A tale titolo l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata - per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate

(sanzione che può arrivare fino a quindici milioni di euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo) e di manipolazione del mercato (sanzione che può arrivare fino a venticinque milioni di euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo).¹ Anche in tal caso, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'articolo 187-*quinquies* del TUF non distingue, ai fini dell'onere della prova, il caso in cui l'autore del reato cui è collegata la responsabilità amministrativa dell'ente sia un soggetto apicale o, invece, in posizione subordinata, prevedendo in entrambe le ipotesi l'onere probatorio in capo alla persona giuridica.

Si descrivono qui di seguito le fattispecie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF:

- ***L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)***

La disposizione di cui all'art. 187-*bis* TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli *insider* primari già punite come reato dall'art. 184 TUF ("*chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio*"), sia quelle realizzate dagli *insider* secondari (o *tippees*, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto

¹ Si ricorda inoltre che l'Ente sarà anche responsabile in solido nel pagamento di sanzioni amministrative con diritto di regresso (ex art. 195, co.9, TUF) nonché responsabile civilmente, in via sussidiaria, per il pagamento della multa e dell'ammenda in caso di insolvibilità della persona fisica condannata (ex art. 197 c.p.).

dagli *insider* primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli *insider* primari.

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli *insider* secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa (*"la sanzione prevista al comma 1" dell'art. 187-bis "si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti"*).

Si sottolinea inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

- ***L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)***

La disposizione di cui all'art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o *"siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari"*, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano *"concretamente idonee"* ad alterare i prezzi). Anche in questo caso il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

La definizione dell'illecito amministrativo relativo alla manipolazione di mercato risulta dunque più dettagliata rispetto all'illecito penale e comprende:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di

- concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d) gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse dalla Consob nel mercato interessato, ai sensi dell'art. 180, co. 1, lett. c) TUF. A tale proposito, con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 la Consob ha ammesso come prassi di mercato quelle inerenti a:

- a) l'attività di sostegno della liquidità del mercato;
- b) l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli.

Entrambe le prassi di mercato risultano ammesse a patto che le medesime siano poste in essere secondo le modalità previste dalla delibera, alla quale pertanto si rinvia al fine di poter approfondire le tematiche in oggetto.

E .1.1 LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (qui di seguito il "Regolamento Emittenti").

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni aventi le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- di carattere preciso, nel senso che:
 - i) deve trattarsi di informazioni inerenti a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (il riferimento è ai casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo di una società emittente titoli quotati nei mercati regolamentati italiani);
 - ii) deve trattarsi di informazioni specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- non ancora rese pubbliche;
- concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani o uno o più strumenti finanziari negoziati sul mercato dei capitali (il riferimento riguarda sia le cd. *corporate information*, cioè le informazioni relative a fatti generati o provenienti dalla società emittente relativi, ad esempio, alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente, sia le cd. *market information*, cioè le informazioni relative a fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla *market position* dell'emittente);
- *price sensitive* secondo l'investitore ragionevole, nel senso che deve trattarsi di un'informazione che, se resa pubblica, presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema

informativo previsto dal TUF e dalla Consob per le società quotate.

La Consob, infatti, nell'ambito del Regolamento Emittenti conformemente alle previsioni normative introdotte nel Titolo III, Capo I art. 114 e segg. del TUF ha disciplinato le modalità e i termini delle comunicazioni al pubblico dei flussi informativi aventi ad oggetto fatti *price sensitive* da quest'ultimo previste.

In relazione a tali modifiche, la Consob², ha inoltre fornito indicazioni ed interpretazioni sul corretto adempimento di tali obblighi informativi, in parte riportati nel successivo capitolo E.4.1.

Con riguardo alla nozione di Informazioni Privilegiate ed alla potenziale idoneità di taluni comportamenti ad integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, è opportuno ricordare come TERNA RETE ITALIA abbia adottato un "Regolamento di *compliance* per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato" (il "Regolamento").

Sulla base di quanto contenuto nel suddetto Regolamento, i Destinatari del Modello hanno a disposizione uno strumento operativo per poter valutare l'attitudine dei propri comportamenti ad integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e conseguentemente prevenire condotte che potenzialmente potrebbero essere fonte di responsabilità amministrativa per TERNA RETE ITALIA.

² Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

E. 2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte da TERNA RETE ITALIA in nome e/o per conto della Capogruppo in base al contratto di servizi e viceversa, le seguenti:

1. gestione dell'informativa pubblica (es. rapporti con gli investitori della Capogruppo, agenzie di rating, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
2. gestione di Informazioni Privilegiate relative alle società del Gruppo e/o ad Operatori del Settore Elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A;
3. diffusione, mediante qualsiasi mezzo, di informazioni, voci e notizie suscettibili di indicazioni in merito a strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

E. 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti Destinatari, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati e degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi procedurali e i comportamenti che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

Nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari, con riferimento e/o sulla base di Informazioni Privilegiate assunte in funzione della propria posizione all'interno del Gruppo o per il fatto di essere in rapporti d'affari con le altre società del Gruppo, e relative, direttamente o indirettamente, alla Capogruppo e/o ad altre società emittenti o ai titoli da queste emesse, di:

- 1) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando Informazioni Privilegiate;

- 2) comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori de normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- 3) raccomandare o indurre un soggetto ad effettuare, sulla base di Informazioni Privilegiate, acquisti, vendite ed altre operazioni sugli strumenti finanziari;
- 4) diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- 5) diffondere informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

E. 4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

E. 4.1 Principi procedurali

Coerentemente con: (i) la normativa regolamentare Consob, (ii) il sistema di *corporate governance*, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la disciplina dell'*internal dealing*, (v) la Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni, (vi) il Regolamento e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna; nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nelle procedure adottate dalla Società e dalla Capogruppo come di seguito indicati:

1. Il trattamento delle Informazioni Privilegiate

Il trattamento delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne, anche se adottate dalla Capogruppo, che devono prevedere:

- compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle Informazioni Privilegiate (i "Responsabili");
- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali, da individuarsi sentite le funzioni societarie competenti;
- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della Società delle stesse;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- l'istituzione secondo quanto previsto dall'art. 115 *bis* del TUF di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche Informazioni Privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse Informazioni Privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione.

2. Informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti"

La gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:

- l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
- l'ambito dei soggetti interessati ("persone rilevanti") e delle "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti";
- la tipologia delle operazioni interessate;
- la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
- la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;
- il flusso delle comunicazioni;
- l'ambito delle operazioni esenti;
- le modalità di diffusione delle informazioni;
- lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

3. Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette

In caso di operazioni definibili sospette, alla luce di quanto disposto nel Regolamento di *Compliance*, la medesime potranno essere portate a compimento a condizione che:

- le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell'unità competente;
- ne sia data comunque informativa all'OdV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure eventuali deroghe ai principi di cui al paragrafo E.4.1. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

4. Formazione

La Società predispone un programma di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte

Speciale sui reati e gli illeciti amministrativi di *market abuse*
e sulle relative procedure aziendali in essere.

E. 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di abuso di mercato sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale;
- c) con riferimento al trattamento delle Informazioni Privilegiate, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di abuso di informazioni privilegiate;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi Dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- d) con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA RETE ITALIA garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV ed i responsabili delle Direzioni competenti, ovvero ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo E.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.